

## Congedo per figli studenti: i decreti Ristori e Ristori bis ampliano le possibilità per i genitori lavoratori.

### Congedo retribuito, smart working e Bonus baby sitting per i genitori lavoratori dipendenti conviventi con figli con età sino a 16 anni, nel caso di contagio o di sospensione dell'attività didattica, in presenza

L'articolo 22 del D.L. n. 137/2020 (c.d. "Decreto Ristori") ha modificato l'articolo 21-bis del D.L. n. 104/2020 convertito con legge n. 126/2020.

Il decreto Ristori Bis, approvato lo scorso venerdì e non ancora pubblicato, reintroduce il Bonus Baby Sitting di € 1.000,00 nelle regioni in fascia rossa.

I lavoratori dipendenti con figli studenti di età inferiore a 16 anni, possono così fruire di ulteriori tutele, di seguito riepilogate, per affrontare la seconda ondata della pandemia.

**Smart Working:** è fruibile, **se compatibile con la prestazione lavorativa**, nel periodo dal 29 ottobre 2020 al 31 dicembre 2020 per i casi **di quarantena del figlio convivente con meno di sedici anni** (non più quattordici), disposto dall'AST locale e a seguito di contatto che sia avvenuto:

- a) all'interno del plesso scolastico;
- b) nell'ambito dello svolgimento di attività sportive di base o motoria in strutture come palestre, piscine, centri sportivi, circoli sportivi, sia pubblici che privati;
- c) all'interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche.

Lo smart working è altresì fruibile nei casi di **sospensione dell'attività didattica in presenza del figlio convivente con meno di 16 anni**, tale ipotesi non era prevista dalla precedente norma.

**Congedo retribuito:** nei casi in cui non sia esercitabile l'attività in remoto è possibile richiedere un **congedo covid-19 retribuito al 50%** sino al 31 dicembre

### In questo numero:

*Congedo per figli studenti: il decreto Ristori amplia le possibilità per i genitori lavoratori dipendenti;*

*INPS: nuove precisazioni sui prepensionamenti dell'editoria;*

*INPS: nuova modalità di consultazione delle domande di invalidità civile per i patronati;*

*INPS: covid-19 e lavoratori fragili, basta la certificazione di immunodepressione,*

*INCA: accesso a Cliclavoro con Spid a partire dal 15 novembre.*

### Immigrazione:

*Decreto Flussi 2020: la ripartizione delle quote;*

*Iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo: le disposizioni del Ministero dell'Interno;*

*Emergenza Covid-2019: il DPCM 3.11.2020;*

*Cittadinanza: informazioni sulle domande;*

*Cittadini non comunitari in Italia: i dati dell'Istat;*

*Materiali.*

## La seconda ondata della pandemia, oltre a produrre un forte stress nelle strutture sanitarie, scombussola la quotidianità delle famiglie con figli studenti e obbliga il governo ad introdurre nuove misure di sostegno

2020 nei seguenti casi:

- a) periodo corrispondente alla durata della **quarantena del figlio convivente, minore di quattordici anni**, disposta dalla AST territorialmente competente **ma solo per il contagio avvenuto nel plesso scolastico**;
- b) per il **periodo di sospensione dell'attività didattica del figlio convivente, minore di anni quattordici** (ipotesi non prevista dalla precedente norma).

**Aspettativa non retribuita:** il lavoratore dipendente convivente con figlio di età compresa tra 14 e 16 anni rientrante nei casi sopra evidenziati, potrà fruire del **congedo** attraverso un'**aspettativa non retribuita**, con divieto di licenziamento e senza riconoscimento di contribuzione figurativa (anche questa ipotesi non era prevista dalla precedente normativa).

Ricordiamo che tutte le prestazioni sono fruibili in maniera alternativa tra i due genitori e che l'INPS, con la circolare n. 116/2020, già commentata con la NI n. 310, aveva offerto precisazioni sulla fruibilità delle due prestazioni in caso di assenze dal lavoro di uno dei due genitori. In particolare, la compatibilità è prevista se l'altro genitore è assente per ferie, malattia, aspettativa non retribuita, per CIG a tempo parziale, per permessi legge 104 o congedo straordinario.

La compatibilità non si ha, invece, nel caso di altro genitore inoccupato, disoccupato o in congedo di maternità o parentale, goduto nelle stesse giornate da parte dell'altro genitore per il medesimo figlio o nel caso di integrazioni salariali con sospensione della prestazione lavorativa.

**Bonus Baby Sitting:** per le regioni classificate in "fascia rossa" in cui è prevista la sospensione delle attività scolastiche delle classi seconde e terze delle scuole secondarie di primo grado, il decreto Ristori bis (non ancora pubblicato) reintroduce il Bonus Baby Sitting di importo pari a € 1.000. E' previsto, in alternativa, in favore dei **lavoratori dipendenti**, un **congedo straordinario** con il riconoscimento di un'indennità pari al 50% della retribuzione mensile.

### INPS: nuove precisazioni sui prepensionamenti dell'editoria

Quella dei prepensionamenti editoria la potremmo classificare tra le forme di tutela pubblica con un alto tasso di confusione e disorganizzazione degli ultimi anni. L'INPS, dopo il [messaggio n. 3874/2020](#) ha pubblicato [la circolare n. 126/2020](#) per commentare la norma (art. 27, c. 3-bis, del D.L. n. 104/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 126/2020) che ha disposto **la rimessione in termini per la presentazione delle domande di prepensionamento editoria**.

**Condizioni e requisiti:** in premessa si ricorda che sono oggetto del provvedimento esclusivamente i lavoratori ricompresi nei piani di riorganizzazione aziendali, in presenza di crisi, presentati ai sensi dell'art. 1, c. 500, della legge n. 160/2019, (legge di Bilancio 2020).

L'Istituto ricorda le due condizioni, previste dalla norma, soggette ad un diverso termine decadenziale di presentazione della domanda di pensione:

- a) lavoratori che avevano già maturato il requisito dei

35 anni di contributi in FPLD, prima di esser stati ammessi alla CIGS. Per tali soggetti è fatto obbligo di presentare la domanda di pensione entro 60 giorni dall'inizio di fruizione della CIGS;

- b) lavoratori che hanno maturato o matureranno il requisito dei 35 anni di contributi in FPLD, durante la fruizione della CIGS. Per costoro è fatto obbligo presentare la domanda di pensione entro 60 giorni dalla maturazione del requisito.

In sostanza gli **elementi imprescindibili** per la gestione di queste casistiche sono: **1)** la collocazione in CIGS dei lavoratori a seguito degli accordi ministeriali di cui all'art. 25-bis, c. 3, lett. a), del D.Lgs. n. 148/2015) **2)** la maturazione del requisito contributivo e la presentazione della domanda durante la percezione della CIGS.

La norma richiede tassativamente che **l'ultimo contributo accreditato sulla posizione contributiva del lavoratore, prima della cessazione dell'attività di lavoro, sia a titolo di CIGS**.

A questo proposito l'INPS opera una distinzione cui occorre prestare attenzione: non si considerano soddisfatte le due condizioni sopra descritte se il lavoratore le ha maturate durante la fruizione di CIGS Covid-19; i lavoratori, richiedenti il prepensionamento editoria e collocati in cassa integrazione ordinaria con causale "COVID-19", per poter accedere al prepensionamento, devono essere riammessi al trattamento CIGS, finalizzato al prepensionamento.

**Rimessione in termini:** nella circolare si precisa che la rimessione in termini è prevista **solo per i soggetti che, pur facendo valere i requisiti soggettivi e contributivi previsti dell'art. 1 c. 500 L. n. 146/2019, riportati nei paragrafi 1 e 2 della circolare n. 93/2020, non hanno presentato la domanda di pensione nel rispetto dei termini decadenziali**. (Vedi punti a) e b) del precedente capitolo).

In questi casi la domanda di pensione deve essere presentata, a pena di decadenza, **entro e non oltre il 14 dicembre 2020**.

La pensione decorrerà dal primo giorno del mese successivo a quello di presentazione della domanda, previa risoluzione del rapporto di lavoro dipendente.

In ogni caso, la decorrenza non può essere comunque antecedente al mese di novembre 2020.

L'INPS precisa che tutte le domande presentate in precedenza rispetto all'emanazione della circolare, nel rispetto dei termini decadenziali e in presenza dei previsti requisiti soggettivi e contributivi, sono da ritenersi valide e invita le sedi ad un'accurata gestione delle stesse.

**La domanda di pensione:** deve esser presentata utilizzando l'apposito prodotto di domanda denominato "*Pensione Anticipata Prepensionamento Editoria art. 1 comma 500 legge 160/2019*" nel rispetto dei termini sopra descritti anche se, alla data di presentazione della predetta domanda, il rapporto di lavoro dipendente non sia ancora risolto.

**Monitoraggio:** l'Istituto ricorda, infine, che tutte le domande di pensione sono sottoposte alle operazioni di monitoraggio previste dal citato articolo 1, comma 500 per la verifica della copertura degli oneri rispetto agli stanziamenti previsti dalla norma

(segue pg. 3)

Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali invierà alla D.C. INPS i singoli accordi di procedura secondo l'ordine cronologico di sottoscrizione, unitamente all'elenco, fornito dal datore di lavoro, dei dati anagrafici e del codice fiscale dei soggetti ammessi al prepensionamento.

Quest'ultimo elenco, dopo le opportune verifiche, verrà inviato alle sedi provinciali competenti per la liquidazione della pensione.

**Indicazioni operative:** rimandiamo alle indicazioni già fornite nella NI n. 312 e 313, in particolare per quanto riguarda la risoluzione del rapporto di lavoro da attivare solo quando la sede INPS che ha in gestione la domanda confermerà che il lavoratore rientra tra i beneficiari del prepensionamento.

### INPS: nuova modalità di consultazione delle domande di invalidità civile per i patronati

Con il messaggio **Hermes n. 3880/2020**, non pubblicato sul sito, l'INPS comunica la messa a disposizione di un **nuovo servizio di consultazione dello stato di avanzamento delle domande di invalidità civile** nella sezione del sito riservata ai patronati. Il percorso di accesso, una volta approdati all'area patronati è: *Prestazioni e servizi/ invalidità civile verifica stato domanda*. Questa novità permette la consultazione, mediante due distinti entry-point, sia della fase sanitaria che di quella amministrativa della domanda. Per il consulto della fase sanitaria è richiesto l'inserimento di due elementi: 1) codice fiscale assistito 2) numero domus domanda, mentre per la verifica della fase amministrativa è sufficiente il solo numero domus della domanda.

### INPS: covid-19 e lavoratori fragili, basta la certificazione di immunodepressione

Con il [messaggio n. 4157 del 09 novembre](#) l'Istituto, prende atto delle novità introdotte dal D.L. n. 104/2020, convertito nella L. n. 126/2020, circa la condizione per il riconoscimento dell'indennità di malattia ai c.d. **"lavoratori fragili"**. Il decreto ha infatti prorogato la tutela indennitaria dal 31 Luglio al 15 Ottobre, ma la novità sottolineata dall'INPS è la possibilità di rientrare tra i beneficiari dell'indennità di malattia anche in assenza di certificazione di stato di handicap ai sensi dell'art. 3 c. 1 della legge 104/1992. L'Istituto ammette la tutela oltre che, per quei lavoratori che produrranno la certificazione di malattia riportante il periodo di prognosi e l'indicazione della condizione di fragilità con gli estremi della documentazione relativa al riconoscimento della disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge n. 104/2020, **anche per quelli la cui condizione di rischio derivante da immunodepressione, esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita, venga attestata dagli organi medico-legali delle Autorità sanitarie locali territorialmente competenti.**

### INCA: accesso a Cliclavoro con Spid a partire dal 15 novembre

INCA nazionale con una nota informa che dal 15 novembre 2020 si accederà al portale Servizi Lavoro (<https://servizi.lavoro.gov.it/>) esclusivamente tramite SPID. Gli operatori, già in possesso di un'utenza completa Cliclavoro, accedendo al portale Servizi Lavoro per la prima volta con SPID, il sistema riconoscerà in automatico

il codice fiscale e sarà quindi possibile ritrovare tutti i profili gestiti in Cliclavoro e la cronologia dell'operatività.

## IMMIGRAZIONE

### Decreto Flussi 2020

#### La ripartizione delle quote

La [circolare](#) del Ministero del Lavoro del 2/11/2020 ha attribuito agli Ispettorati territoriali del lavoro le quote di cui agli articoli 3, 4 e 6 del Decreto Flussi 2020.

- Relativamente alle quote destinate agli ingressi per lavoro subordinato non stagionale nei settori dell'autotrasporto merci per conto terzi, dell'edilizia e del turistico-alberghiero, il Ministero ha deciso di assegnare agli ITL 4.000 quote, non distinte per settore produttivo. Il Ministero procederà successivamente ad ulteriori assegnazioni sulla base dei dati forniti dal Ministero dell'Interno rispetto al flusso delle domande ricevute dai SUI. A proposito degli ingressi per il settore autotrasporti merci per conto terzi si richiama quanto stabilito dalla [circolare interministeriale dell'8/10/2020](#).
- Per quanto concerne gli ingressi di lavoratori stranieri che hanno partecipato a programmi di formazione e di istruzione nei Paesi di origine (ex art. 23 del T.U.I.) e di lavoratori di origine italiana residenti in Venezuela, le quote non verranno ripartite a livello territoriale ma saranno assegnate dal Ministero del Lavoro su richiesta dell'ITL.
- Per le quote destinate alle conversioni in permessi di soggiorno per lavoro subordinato e autonomo, il Ministero del Lavoro ha ripartito provvisoriamente 2.466 quote ([v. Allegato 1 della circolare](#)) con riserva di assegnarne altre successivamente.
- Per gli ingressi per motivi di lavoro stagionale nei settori agricolo e turistico alberghiero previsti dall'articolo 6 del Decreto, vengono ripartite a livello territoriale 6.500 quote (di cui n. 563 per richieste di nulla osta al lavoro stagionale pluriennale), come riportato nell' [allegato 2 della circolare](#). Gli Ispettorati territoriali potranno richiedere ulteriori quote per dare riscontro alle richieste presentate agli Sportelli Unici per l'Immigrazione.
- Viene effettuata una prima ripartizione territoriale di n. 4.938 quote ([v. allegato 2 della circolare](#)) per le istanze di lavoro stagionale (anche pluriennale) nel settore agricolo presentate dalle sei organizzazioni professionali dei datori di lavoro autorizzate: Cia, Coldiretti, Confagricoltura, Copagri e Alleanza delle cooperative (comprende Lega cooperative e Confcooperative). Successivamente, il Ministero procederà ad assegnare le restanti quote agli Ispettorati territoriali. Gli Ispettorati territoriali del lavoro sono chiamati ad esaminare prioritariamente le domande presentate dalle sei organizzazioni datoriali, per conto ed in nome dei datori di lavoro, rientranti nella quota riservata di 6.000, in deroga al principio cronologico di arrivo di tutte le istanze presentate dai datori di lavoro, come chiarito dalla Direttiva del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30/10/2020 ([v. allegato n. 3 della circolare](#)). Una volta esaurita la quota di 6.000 unità riservata alle organizzazioni professionali, gli Ispettorati potranno istruire le altre pratiche secondo l'ordine cronologico di arrivo.

(segue pg. 4)

- A fronte di fabbisogni locali che si rivelassero superiori alle quote attribuite a livello provinciale, gli Uffici territoriali potranno richiedere ulteriori quote per dare riscontro alle richieste presentate agli Sportelli Unici per l'Immigrazione.
- Con riferimento alle procedure del decreto flussi per l'anno 2018 (DPCM 16/12/2017), le quote non impegnate dagli Ispettorati territoriali del lavoro entro il 30 novembre 2020 saranno azzerate.

## Iscrizione anagrafica dei richiedenti asilo

### Le disposizioni del Ministero dell'Interno

La [circolare n° 11 del 26/10/2020](#) del Ministero dell'Interno è intervenuta in merito all'iscrizione anagrafica dei richiedenti la protezione internazionale alla luce delle novità introdotte dal D.L. 130/2020. Quest'ultimo ha riformulato l'articolo 5bis del D.lgs. n. 142/2015, dopo che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 186 del 9/07/2020 ha dichiarato illegittimo l'articolo 13 del D.L. n. 113/2018, che lo aveva abrogato. Il nuovo articolo 5-bis, in vigore dal 22/10/2020, prevede l'iscrizione nell'anagrafe della popolazione residente del richiedente protezione internazionale a cui è stato rilasciato il permesso di soggiorno per richiesta asilo, ovvero la ricevuta rilasciata all'interessato in occasione della verbalizzazione della domanda di protezione internazionale, secondo le disposizioni del regolamento anagrafico (D.P.R. n. 223/1989). La nuova disposizione prevede inoltre, l'applicazione dell'istituto della convivenza anagrafica (art. 5 del D.P.R. n. 223/1989) per l'iscrizione anagrafica dei richiedenti ospitati nei centri di prima accoglienza e nelle strutture temporanee, confermando l'obbligo del responsabile della convivenza di dare comunicazione delle variazioni della convivenza al competente ufficio di anagrafe entro venti giorni dalla data in cui si verificano i fatti. La comunicazione del responsabile della convivenza anagrafica, circa la revoca delle misure di accoglienza o dell'allontanamento non giustificato del richiedente protezione internazionale, costituisce motivo di cancellazione anagrafica con effetto immediato. Ai richiedenti protezione internazionale, iscritti in anagrafe, viene rilasciata una carta d'identità valida nel territorio nazionale, della durata di tre anni. A questo proposito il Ministero segnala che sono in atto i necessari adeguamenti del circuito di emissione della carta d'identità elettronica CIE e che nel frattempo il documento, ove richiesto, verrà rilasciato in formato cartaceo.

## Emergenza Covid-2019

### Il DPCM 3.11.2020

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25/10/2020 è stato pubblicato il [DPCM del 3.11.2020](#) con il quale sono state adottate nuove misure urgenti per fronteggiare

l'emergenza epidemiologica da COVID-19. Le disposizioni del nuovo decreto si applicano in sostituzione di quelle contenute nel [DPCM del 24.10.2020](#), dal 6 novembre 2020 al 3 dicembre 2020. Del Decreto si evidenziano gli articoli che hanno una ricaduta sulle norme che regolano gli ingressi e il soggiorno in Italia dei cittadini stranieri. Gli artt. 4, 5, 6 e 7 del DPCM 24/10/2020 sono stati trasportati negli artt. 6, 7, 8, e 9 del DPCM 3/11/2020, senza alcuna modifica. L'art. 6 interviene in merito alle limitazioni degli spostamenti da e per l'estero; l'art. 7 sugli obblighi di dichiarazione in occasione dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero; l'art. 8 a proposito della sorveglianza sanitaria, dell'isolamento fiduciario e degli obblighi di sottoporsi a test molecolare o antigenico a seguito dell'ingresso nel territorio nazionale dall'estero; l'art. 9 si occupa degli obblighi dei vettori e degli armatori. L'[allegato 20](#) che riporta i Paesi suddivisi in base all'applicazione delle prescrizioni di contenimento del COVID-19, legate agli spostamenti da e per l'estero, non ha subito alcuna modifica.

## Cittadinanza

### Informazioni sulle domande

Sulla [pagina web](#) del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione del Ministero dell'Interno dedicata alla presentazione delle domande per la concessione della cittadinanza italiana, è stata data notizia che a partire dal 21/10/2020 i richiedenti la cittadinanza possono ottenere informazioni e chiarimenti sulla propria pratica, chiamando nei giorni prestabiliti dalle ore 10 alle ore 12, i seguenti numeri telefonici: **06/46539955 il lunedì e mercoledì; 3346909996 il mercoledì; 3346909859 il venerdì**

## Cittadini non comunitari in Italia

### I dati dell'Istat

Il 26/10/2020, l'Istat ha pubblicato il [report](#) "CITTADINI NON COMUNITARI IN ITALIA ANNI 2019-2020 - In forte calo gli ingressi di cittadini non comunitari". Nel 2019 i permessi rilasciati sono stati 177.254 (-26,8% sul 2018), in calo soprattutto quelli relativi a richieste di asilo (da circa 51.500 a 27.029). Continua a diminuire la presenza non comunitaria: -3% al 1° gennaio 2020 su anno. Aumentano le acquisizioni di cittadinanza, sono state 127.001 nel 2019. Quasi nove su dieci riguardano cittadini precedentemente non comunitari. Nel 46,7% dei casi i cittadini non Ue vivono in zone densamente popolate. Nei primi 6 mesi del 2020 sono stati concessi a cittadini non comunitari circa 43mila nuovi permessi di soggiorno (meno della metà del primo semestre 2019) (*fonte Istat*).

### Materiali: ["Il sistema a un bivio - Centri d'Italia 2020"](#)

- Openpolis - Actionaid - un articolo sul sistema di accoglienza in Italia con alcuni dati interessanti.



### Patronato INCA CGIL Lombardia

Via Palmanova 22-20132 Milano

Tel. 02-26254570

A cura dello staff di Inca Regionale Lombardia

visita il sito <http://wiki.inca.lombardia.it/>

Per informazioni e chiarimenti contattare:

[lombardia@inca.it](mailto:lombardia@inca.it) (notizie previdenza) [Clemente.Elia@cgil.brescia.it](mailto:Clemente.Elia@cgil.brescia.it) (notizie immigrazione)